

dataprim**NEWS**

n° 21

23 MAGGIO 2022

 Wolters Kluwer



FISCO**LAVORO****CONTABILITÀ****FINANZIAMENTI****IMPRESA****BILANCIO**

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



www.dataprime.it

in questo numero

FISCO

RITORNA LA PRECOMPILATA: TUTTE LE DATE PER L'INVIO DEL MODELLO 730

CON DEBRA INCENTIVI FISCALI ALLE IMPRESE PER GLI AUMENTI DI CAPITALE PROPRIO

MODELLO 730/2022 PRECOMPILATO: COME DELEGARE UN FAMILIARE O UN SOGGETTO ESTRANEO

FINANZIAMENTI

IMPRESE FEMMINILI ATTIVE DA OLTRE 12 MESI: AL VIA LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

ACQUISTO DI VEICOLI COMMERCIALI: QUANTO CONVENGONO I NUOVI CONTRIBUTI 2022

sommario

RITORNA LA PRECOMPILATA: TUTTE LE DATE PER L'INVIO DEL MODELLO 730

Serena Mea - AndPartners Tax and Law Firm

Dal 23 maggio è possibile visualizzare la dichiarazione precompilata 2022 e l'elenco delle informazioni disponibili, con l'indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Dal 31 maggio è invece possibile accettare, integrare o modificare il modello 730 precompilato dall'Agenzia. Tra le novità del modello di quest'anno, gli adeguamenti del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati, il nuovo bonus musica, l'estensione del superbonus all'abbattimento delle barriere architettoniche e il credito d'imposta per l'acquisto con IVA della prima casa, dedicato agli under 36

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi rivolto principalmente ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Può essere presentato all'Agenzia delle Entrate, avvalendosi di CAF o di professionisti abilitati (a tal fine occorre consegnare al sostituto o all'intermediario un'apposita delega per l'accesso al 730 precompilato). Con provvedimento n. 173218 del 19 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di accesso alle dichiarazioni precompilate 730. Il provvedimento offre inoltre la possibilità per il contribuente, ai fini dell'accesso alla dichiarazione 730 precompilata, di conferire una procura ai sensi dell'art. 63, D.P.R. n. 600/1973 a una persona fisica di fiducia. Il rappresentante accede all'area riservata con le proprie credenziali e sceglie se operare in prima persona oppure in nome e per conto del rappresentato. È possibile designare un solo rappresentante.

La delega deve contenere le seguenti informazioni:

- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente
- anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata
- data di conferimento della delega;
- validità della delega anche ai fini della consultazione delle informazioni disponibili nell'area riservata del contribuente.

Attenzione

A seguito della fine dello stato di emergenza non si applicano le disposizioni in tema di assistenza fiscale a distanza art. 25, D.L. n. 23/2020.

Il contribuente ha la possibilità di usufruire del modello precompilato, al fine di prendere visione dei dati fiscali raccolti nell'anagrafe tributaria o già comunicati in precedenza, verificarli e inviarli autonomamente.

Il contribuente può in ogni caso presentare la dichiarazione, quando vuole recuperare le detrazioni spettanti nel corso del periodo di imposta o richiedere a rimborso crediti o eccedenze di versamenti che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2021.

Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati relativi alle spese da ripartire su diverse

annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l'anno precedente.

Con la conversione in legge del decreto Sostegni Ter (D.L. n. 4/2022), è stata fissata al 23 maggio 2022 (in luogo del 30 aprile) la data a partire dalla quale l'Agenzia delle Entrate rende disponibile il modello 730 precompilato nell'apposita sezione dedicata ai contribuenti e disponibile sul proprio sito Internet. Il sostituto d'imposta che intende prestare assistenza fiscale è tenuto a comunicarlo ai propri dipendenti entro il 15 gennaio di ogni anno. Il sostituto d'imposta può accedere ai documenti solo se dalla Certificazione Unica, relativa all'anno d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata, risulti aver prestato assistenza fiscale, ed esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini all'Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata.

Nel caso di trasmissione da parte del sostituto, quest'ultimo consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730-3).

Nel caso in cui il modello è compilato dal dipendente, alla ricezione il sostituto dovrà consegnare un'apposita ricevuta (modello 730-2, I utilizzato per elencare i documenti esibiti dal contribuente al CAF, al fine di redigere la dichiarazione 730). Si riportano di seguito le scadenze del modello 730/2022.

Entro il 16 marzo	Il contribuente ha ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite
Dal 23 maggio	Il contribuente può accedere al modello 730 precompilato, collegandosi al sito dell'Agenzia Entrate con le proprie credenziali SPID, CIE o CDS. Il contribuente può in ogni caso delegare l'accesso al CAF, a un professionista abilitato o a una persona di fiducia
Dal 31 maggio	Il contribuente può modificare e inviare la dichiarazione ovvero accettare senza modifiche il modello 730 precompilato dall'Agenzia
Dal 6 giugno	Il contribuente può: - inviare il modello Redditi correttivo al fine di correggere e sostituire il 730; - annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite le proprie credenziali - inviare il modello Redditi aggiuntivo presentando il frontespizio e i quadri RM, RS, RT e RV
Entro il 20 giugno	Il contribuente può procedere per una sola volta all'annullamento del modello 730
Entro il 30 giugno	Per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi, scade il termine per versare il saldo e il primo acconto
Entro il 22 agosto	Per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi, scade il termine per versare il saldo e il primo acconto, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse
Entro il 30 settembre	Termine ultimo per la presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello 730 precompilato. Entro la stessa data il contribuente deve scegliere la destinazione dell'8,5 o 2 per mille dell'IRPEF.
Entro il 10 ottobre	Il contribuente comunica al sostituto d'imposta di non voler procedere al versamento del secondo acconto dell'IRPEF o di voler procedere in misura inferiore rispetto a quella indicata nel modello 730-3
Entro il 25 ottobre	Il contribuente può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa. Il contribuente ha la possibilità di integrare e/o correggere i dati presentati con il modello 730 ordinario, indicando il codice 3 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio
Entro il 10 novembre	Il CAF/professionista abilitato verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi integrativa, comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione e la trasmette in via telematica all'Agenzia. La presentazione del 730 integrativo (di tipo 2) tramite l'applicazione precompilata è disponibile fino al 10 novembre; dopo tale data il contribuente potrà inviare il modello Redditi
Entro il 30 novembre	Il CAF/professionista abilitato trasmette in via telematica all'Agenzia delle Entrate il modello Redditi correttivo del 730
Entro il 28 febbraio 2023	Il CAF/professionista abilitato trasmette in via telematica all'Agenzia delle Entrate il modello Redditi tardivo (entro 90 giorni dalla scadenza originaria)

In fase di compilazione, il contribuente può accettare senza modifiche il modello 730 precompilato qualora lo stesso non richieda correzioni o integrazioni.

Nello specifico, secondo quanto previsto dal provvedimento n. 173218/2022, il contribuente può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:

- visualizzazione e stampa;
- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione e invio;
- versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale (per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d'imposta);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso (per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d'imposta);
- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
- consultazione dell'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

Entro 5 giorni dalla presentazione della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate fornisce una ricevuta del file di presentazione contenente:

- la data di presentazione della dichiarazione;
- il riepilogo dei principali dati contabili

Inoltre, rende disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni ai sostituti d'imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente l'esito degli stessi.

Qualora non sia possibile fornire al sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate provvede a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell'area riservata nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail da lui comunicato. L'utilizzo del modello 730 precompilato da parte del contribuente o l'invio mediante il sostituto d'imposta determina una serie di benefici sui controlli effettuati dall'Ufficio:

- se la trasmissione è effettuata senza modifiche, non verranno eseguiti controlli documentali su oneri detraibili e deducibili comunicati all'Agenzia delle Entrate;
- se la trasmissione è effettuata con modifiche che potrebbero influire sul risultato finale del modello, i controlli documentali verranno eseguiti solo sugli oneri modificati, e non su quelli accettati così come proposti dall'Agenzia delle Entrate (novità introdotta dal decreto Fisco-Lavoro - D.L. n. 146/2021).

CON DEBRA INCENTIVI FISCALI ALLE IMPRESE PER GLI AUMENTI DI CAPITALE PROPRIO

Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

Il capitale proprio avrà lo stesso trattamento fiscale applicato al debito. Lo prevede la proposta di direttiva della Commissione europea denominata Debt-Equity Bias Reduction Allowance - DEBRA. In base alla proposta, gli aumenti del capitale proprio di un contribuente da un esercizio fiscale al successivo saranno deducibili dalla sua base imponibile, analogamente a quanto accade per il debito. Le nuove norme - destinate a tutte le imprese dell'UE soggette all'imposta sul reddito delle società in uno o più Stati membri (ma non alle imprese finanziarie, in quanto già soggette a requisiti regolamentari di equità in merito all'esposizione debitoria) - sono previste in vigore dal 1° gennaio 2024

Ulteriore novità in arrivo sulle modalità di tassazione delle imprese europee. La Commissione UE, infatti, come annunciato nel 2020, ha proposto di recente un'indennità ad hoc per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale proprio. In sostanza, lo scopo della nuova misura agevolativa in arrivo (Debt-Equity Bias Reduction Allowance - DEBRA) è di facilitare le aziende nell'accesso ai finanziamenti di cui hanno bisogno e nel diventare più resilienti guardando al capitale proprio piuttosto che all'indebitamento classico.

Questa misura, infatti, sosterrà le società introducendo un'indennità che accorderà al capitale proprio lo stesso trattamento fiscale applicato al debito.

In particolare, la proposta prevede che gli aumenti del capitale proprio di un contribuente da un esercizio fiscale al successivo siano deducibili dalla sua base imponibile, analogamente a quanto accade per il debito. Le norme proposte si applicherebbero a tutte le imprese dell'UE soggette all'imposta sul reddito delle società in uno o più Stati membri. Le imprese finanziarie sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in quanto già soggette a requisiti regolamentari di equità in merito all'esposizione debitoria. La distorsione a favore del debito rispetto al capitale proprio nei regimi di tassazione delle società ha un impatto sui costi socio-economici nonché sulla leva finanziaria e sulla governance delle imprese.

Un'eccessiva dipendenza dal finanziamento tramite debito può compromettere il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Commissione, che vedono al centro proprio le aziende. Quest'ultime, infatti, sono sempre più vulnerabili sotto il profilo finanziario e la possibilità di intraprendere nuovi e rischiosi progetti di investimento verde/green ne risentirebbe negativamente. Risulta ad oggi limitata anche la loro capacità di versare dividendi cosicché gli investitori possano decidere se investire in nuovi progetti e/o acquistare azioni delle imprese in oggetto.

In sostanza, lo squilibrio è originato dal fatto che le norme fiscali attualmente vigenti riconoscono agli interessi pagati sui prestiti una generosa deducibilità dalla base imponibile, contrariamente a quanto accade per i pagamenti legati al finanziamento con capitale proprio.

In particolare, tali pagamenti si compongono di due elementi: versamenti di dividendi e plusvalenze. Essendo questi due fattori pesantemente tassati, le disposizioni nazionali in vigore nei Paesi europei finiscono per rendere il finanziamento tramite debito più

vantaggioso rispetto al finanziamento tramite capitale proprio. La nuova agevolazione punterebbe quindi a riequilibrare questo svantaggio. In pratica, la nuova misura sosterrà le imprese introducendo un'indennità che accorderà al capitale proprio lo stesso trattamento fiscale applicato al debito. Livelli eccessivi di indebitamento rendono le imprese vulnerabili a cambiamenti imprevisi. L'indebitamento totale delle società non finanziarie nell'UE ammontava a quasi 14.900 miliardi di euro nel 2020, pari al 111 % del PIL. Un peso che rischia di affogare la visione futura dell'azienda-Europa, proprio nel momento in cui alle società si richiede un'apertura decisa verso il futuro green, digitale, meno energivoro. Tutte attività che richiedono forti investimenti.

A tale riguardo va sottolineato inoltre che le imprese con una solida struttura di capitale possono essere meno vulnerabili agli shock e più propense a effettuare investimenti e a innovare. Pertanto, la riduzione dell'eccessiva dipendenza dal finanziamento del debito e il sostegno a favore di un possibile riequilibrio della struttura patrimoniale delle imprese potranno incidere positivamente sulla competitività e sulla crescita. L'approccio che combina l'indennità per il capitale proprio e la deduzione limitata degli interessi dovrebbe aumentare gli investimenti dello 0,26% del PIL e il PIL dello 0,018%. Ma si tratta di stime minime. Nel quadro dell'agenda UE volta a garantire un sistema fiscale equo ed efficiente questa misura faciliterà l'accesso ai finanziamenti non solo alle grandi imprese dell'UE, ma supporterà in particolare anche le start-up e le PMI e contribuirà a creare un autentico mercato unico dei capitali.

Si tratta quindi di una norma che rivestirà un ruolo importante per le transizioni verde e digitale, che richiedono nuovi investimenti in tecnologie innovative che potrebbero essere finanziati da un aumento di capitale proprio non soltanto guardando alle multinazionali ma anche partendo da aziende giovani, innovative. Il progetto di direttiva si applica a tutti i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società in uno o più Stati membri UE, ad eccezione delle imprese finanziarie.

Il progetto DEBRA comprende due misure distinte che si applicano in modo indipendente:

- un'indennità di interessi nozionale sulle variazioni dei livelli di capitale proprio;
- una limitazione della deduzione degli interessi all'85% degli oneri finanziari eccedenti (vale a dire, gli interessi pagati meno gli interessi ricevuti).

La proposta, inoltre, impone agli Stati membri di fornire dati specifici alla Commissione su base annuale al fine di consentire il monitoraggio dell'attuazione e degli effetti delle nuove norme. La proposta comprende anche disposizioni antiabuso per prevenire cambiamenti dei livelli di capitale dettati dalla tassazione. Le prossime tappe seguiranno la seguente via istituzionale. L'art. 115 TFUE costituisce la base giuridica dei progetti di direttiva. Lo stesso vale per il progetto normativo DEBRA. La proposta presentata nell'ambito di questa procedura legislativa speciale sarà quindi anch'essa soggetta all'unanimità del Consiglio, mentre il Parlamento europeo ha solo un ruolo consultivo. Nel prossimo

passo, quindi, la proposta sarà discussa dai 27 Stati membri UE. Come per le precedenti direttive in materia di imposte dirette, si prevede che durante il processo negoziale saranno apportate molte modifiche alla proposta. Di conseguenza, la direttiva finale, se adottata, potrebbe differire in modo significativo dall'attuale proposta. Una volta raggiunta l'unanimità, il passo successivo sarebbe la pubblicazione della direttiva nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. La Commissione propone che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva finale entro il 31 dicembre 2023 e che applichino tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2024. L'indennità proposta sul patrimonio netto sarebbe calcolata in base alla differenza tra il patrimonio netto alla fine dell'esercizio fiscale in corso e il patrimonio netto alla fine dell'esercizio fiscale precedente, moltiplicato per un tasso di interesse nozionale. Il tasso di interesse nozionale è il tasso di interesse privo di rischio a 10 anni per la valuta in questione aumentato di un premio di rischio dell'1% o, nel caso delle piccole e medie imprese (PMI), di un premio di rischio dell'1,5%. Se la differenza tra i livelli di capitale sopra menzionati è un importo negativo (perdita), il calcolo comporterà l'aggiunta di un importo positivo al reddito imponibile della società, a meno che il contribuente non fornisca prove sufficienti che ciò sia dovuto a perdite contabili subite durante il periodo d'imposta o a causa di un obbligo legale di ridurre il capitale. Per prevenire abusi fiscali, la deducibilità dell'indennità è limitata a un massimo del 30% dell'EBITDA del contribuente (utile prima di interessi, imposte, ammortamenti e ammortamenti) per ogni anno fiscale. Se l'indennità sul patrimonio netto è superiore al reddito imponibile netto del contribuente, tale soggetto può riportare l'eccesso di indennità sul patrimonio netto senza limiti di tempo. Inoltre, i contribuenti potranno riportare la loro indennità non utilizzata sul patrimonio netto che supera il 30% del reddito imponibile, per un massimo di cinque anni fiscali. Una prima misura escluderebbe dalla base dell'indennità gli aumenti di capitale proprio che provengono da:

- prestiti infragruppo;
- trasferimenti infragruppo di partecipazioni o attività commerciali esistenti;
- contributi in denaro a determinate condizioni.

Un'altra misura stabilisce condizioni specifiche per tenere conto degli aumenti di capitale proprio derivanti da conferimenti in natura o da investimenti in attività.

Una terza misura mira alla ricategorizzazione del vecchio capitale come nuovo capitale, che si qualificerebbe come un aumento di capitale ai fini dell'indennità. Tale ricategorizzazione potrebbe essere ottenuta attraverso una liquidazione e la creazione di start-up. L'indennità sul patrimonio netto è accompagnata da una limitazione alla deducibilità fiscale dei pagamenti di interessi relativi al debito. L'obiettivo è quello di mitigare meglio la distorsione del debito-capitale. Di conseguenza, la direttiva propone l'introduzione di una limitazione della deducibilità degli interessi all'85% degli oneri finanziari eccedenti (vale a dire, gli interessi pagati meno gli interessi ricevuti).

MODELLO 730/2022 PRECOMPILATO: COME DELEGARE UN FAMILIARE O UN SOGGETTO ESTRANEO

Saverio Cinieri - Dottore commercialista

La dichiarazione 730/2022 precompilata può essere inviata con o senza modifiche a partire dal 31 maggio 2022, con alcune importanti novità. Infatti, da quest'anno, oltre alle tradizionali modalità di invio (diretto o con delega al CAF/professionista) i contribuenti potranno delegare un proprio familiare o un altro soggetto estraneo. La procura conferita a tali soggetti, però, può essere usata anche per molti altri servizi telematici. E' quanto previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022 con le modalità operative ed i modelli da utilizzare per conferire la procura

Il modello 730/2022 precompilato si arricchisce di una importante novità. Infatti, oltre alle consuete modalità di accesso al sito dedicato per l'invio del modello direttamente o mediante delega al proprio sostituto, ad un CAF o un professionista, da quest'anno è possibile conferire una procura anche ad un familiare o ad un soggetto estraneo. E' quanto previsto con un provvedimento del 19 maggio 2022 che ha stabilito le regole per conferire la procura e reso noti gli appositi modelli. Si tratta, più in generale, di un provvedimento che rende operative le disposizioni contenute nell'art. 63 D.P.R. n. 600/1973 secondo cui il contribuente può farsi rappresentare presso gli uffici finanziari da un procuratore generale o speciale. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

Tale provvedimento segue solo a poche ore di distanza un altro provvedimento, sempre del 19 maggio 2022, con cui sono state definite le modalità di accesso e presentazione del modello 730 precompilato, allargando, appunto, la platea di possibili soggetti abilitati a visualizzare (dal 23 maggio), modificare e trasmettere (dal 31 maggio) il precompilato anche ai familiari e persone estranee. Alla luce dei predetti provvedimenti, proviamo a sintetizzare le modalità operative per conferire la procura ed i limiti della stessa. Come appena anticipato, è possibile conferire una procura al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado o ad un soggetto estraneo (e che quindi non rientra nel suddetto grado di parentela) attraverso l'apposita modulistica allegata al provvedimento.

Il modello può essere presentato:

- tramite il servizio online "Consegna documenti e istanze" disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, sottoscritto con firma digitale oppure, se redatto e sottoscritto su carta, può essere trasmesso come copia per immagine di documento analogico (per esempio scansione), corredato della copia

- per immagine del documento di identità della persona di fiducia;
- in allegato a un messaggio PEC, inviato a una qualsiasi Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate, sottoscritto con firma digitale, oppure, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, come copia per immagine del documento analogico corredata delle copie per immagine dei documenti di identità del rappresentato e della persona di fiducia;

- presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, con copia del documento di identità del rappresentato e della persona di fiducia.

Si sottolinea che questa ultima modalità deve essere necessariamente utilizzata se viene conferita una procura speciale con firma autenticata, nei casi previsti dall'articolo 63 del D.P.R. n. 600/1973 e cioè quando non si tratti del coniuge o di parenti e affini entro il quarto grado.

Anche nel caso in cui il rappresentato sia impossibilitato a operare a causa di patologie, il modulo è presentato dalla persona di fiducia esclusivamente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, corredato dalla copia del documento di identità del rappresentato e della persona di fiducia, nonché dall'attestazione dello stato di impedimento del rappresentato, rilasciata dal medico di medicina generale (medico di famiglia) del rappresentato stesso.

Le informazioni contenute nell'attestazione rilasciata dal medico non possono eccedere quelle riportate nel fac-simile allegato al provvedimento e disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Si ricorda anche che:

- ogni persona può designare una sola persona di fiducia;
- ogni persona può essere designata quale persona di fiducia al più da tre persone;
- una volta comunicata la procura e, quindi, ottenuta l'abilitazione, i soggetti interessati si identificano nell'area riservata con le proprie credenziali ed operano con le modalità indicate nella specifica sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Le abilitazioni del rappresentante ovvero della persona di fiducia precedente scadono il 31 dicembre dell'anno in cui sono attivate. La richiesta di disabilitazione delle autorizzazioni può essere presentata da chiunque abbia interesse.

Da ricorda che se si tratta di tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno e genitori di figli minorenni è necessario allegare la documentazione idonea a provare la cessazione della condizione di tutore o curatore speciale o amministratore di sostegno o di esercente la responsabilità genitoriale. Un ultimo accenno va fatto agli eredi che, da quest'anno, possono richiedere l'abilitazione necessaria per accedere alla dichiarazione del familiare direttamente online, senza necessità quindi di recarsi in ufficio.

Infatti, ora è possibile ottenere l'abilitazione dichiarando (con apposita autodichiarazione ai sensi del ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) la propria condizione di erede direttamente online, tramite l'apposito servizio disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, al quale si accede con le proprie credenziali (SPID, CNS, CIE o, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall'Agenzia). Come chiarito in una guida

redatta e diffusa dall'Agenzia delle entrate, una volta effettuato l'accesso all'area riservata, bisogna scegliere "Dichiarazione precompilata", selezionare "Profilo utente - Autorizzazioni soggetti terzi" e seguire la procedura per trasmettere la richiesta di abilitazione.

In alternativa, la richiesta di abilitazione:

- se è sottoscritta con firma digitale, può essere inviata tramite PEC;

- se è redatta e sottoscritta con firma autografa su carta, può essere inviata, in allegato al messaggio PEC, la copia per immagine di documento analogico e la copia del documento d'identità dell'erede.

Inoltre, è sempre possibile recarsi personalmente a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la condizione di erede.

IMPRESSE FEMMINILI ATTIVE DA OLTRE 12 MESI: AL VIA LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Bruno Pagamici - Dottore commercialista

Dal 24 maggio 2022, le libere professioniste e le imprese guidate da donne attive da più di 12 mesi possono compilare le domande per accedere alle agevolazioni del Fondo impresa femminile. I progetti imprenditoriali proposti devono prevedere spese ammissibili non superiori a 400.000 euro ed essere diretti a sviluppare nuove attività o ampliare le attività esistenti. Le agevolazioni, fino a copertura dell'80% delle spese, consistono in un mix tra contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero. Previsto anche un servizio di assistenza tecnico-gestionale. Come si compila la domanda?

Secondo appuntamento con il Fondo impresa femminile.

Dopo l'apertura il 19 maggio 2022 dello sportello dedicato alle neo imprese (chiuso lo stesso giorno a seguito dell'esaurimento delle risorse), è la volta delle imprese attive da oltre 12 mesi.

Due le date da segnare in rosso sul calendario.

La prima è il 24 maggio 2022: a partire dalle ore 10.00, è possibile iniziare la compilazione delle domande.

La seconda è il 7 giugno: a partire dalle ore 10.00 sarà attiva la piattaforma per l'invio delle istanze.

Per la compilazione della domanda si può accedere alla piattaforma senza limiti di orario, mentre per l'invio della domanda la piattaforma è operativa dalle ore 10.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali. Le risorse totali disponibili per la linea di intervento del Fondo dedicata alle imprese femminili già costituite da oltre 12 mesi ammontano a 146,8 milioni di euro, di cui 48,5 milioni destinati ai progetti da realizzare nelle Regioni del Sud (Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). Il 25% dell'intera dotazione finanziaria è riservata alle micro e piccole imprese. Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni (di cui al Capo III del decreto interministeriale 30 settembre 2021):

- le imprese femminili costituite da almeno 12 mesi. Sono definite "imprese femminili":

a) le società cooperative (comprese le cooperative sociali di tipo A e B) o società di persone con almeno il 60% di donne socie,

b) le società di capitali le cui quote e componenti degli organi di amministrazione siano per almeno i due terzi donne,

c) le imprese individuali (comprese le imprese familiari) con titolare donna;

- le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da almeno 12 mesi. Attenzione

Come specificato da Invitalia nell'ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito:

- le associazioni tra professionisti non sono incluse nella definizione di impresa femminile;

- non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite da oltre 12 mesi che risultano inattive alla data di presentazione della domanda;

- il fatturato annuo e numero di dipendenti donna non sono elementi rilevanti per l'accesso ai finanziamenti;

- la caratteristica di impresa femminile deve essere verificata alla data di presentazione della domanda. Qualsiasi variazione avvenuta in precedenza non è rilevante;

- la data di costituzione che fa fede per tutte le società (di persone e di capitali) e per le ditte individuali è quella riportata nel Registro delle imprese, mentre per le lavoratrici autonome il riferimento è la data di apertura della partita IVA all'Agenzia delle Entrate. I progetti imprenditoriali proposti devono prevedere spese ammissibili non superiori a 400.000 euro ed essere diretti a sviluppare nuove attività o ampliare le attività esistenti.

Attenzione

Le iniziative devono essere realizzate entro 24 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Le proposte possono riguardare i seguenti settori:

- produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;

- fornitura di servizi, in qualsiasi settore;

- commercio e turismo.

Attenzione

I progetti non possono riferirsi ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca, dell'acquacoltura e della silvicoltura.

Come chiarito da Invitalia nell'ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito, tuttavia, un'impresa agricola femminile può presentare un nuovo progetto di sviluppo che abbia ad oggetto attività diverse dalla produzione primaria di prodotti agricoli, come ad esempio agriturismo o trasformazione di prodotti agricoli. L'impresa dovrà garantire una contabilità ordinaria separata, per tenere distinte le diverse gestioni. I piani di spesa possono prevedere:

1) spese per investimenti:

- immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata,

- immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata,

2) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;

3) costi del personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda. Come specificato da Invitalia nell'ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito, il costo del personale dipendente è finanziabile per il tempo in cui il lavoratore rimane impiegato nel ruolo funzionale al progetto e comunque non oltre i 24 mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione;

4) spese per il capitale circolante, nel limite del:

- per le imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda: 20% delle spese complessivamente ammissibili;

- per le imprese femminili costituite da più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda: 25% delle spese complessivamente ammissibili e, comunque, nella misura massima dell'80% della media del circolante degli ultimi 3 esercizi alla data di presentazione della domanda. Come indicato nelle FAQ pubblicate da Invitalia sul proprio sito, la media è calcolata in base ai costi della produzione relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda. Le voci di costo considerate sono quelle riportate nello schema di conto economico civilistico (art. 2425 Codice civile) ai punti 6), 7) e 8). La media è ponderata con peso pari a 1,5 per gli esercizi 2020 e 2021 (coincidenti la pandemia Covid-19) e pari a 1 per gli altri esercizi. Il valore del circolante relativo agli ultimi 3 esercizi, dovrà essere attestato da parte di un commercialista iscritto all'albo professionale. Per le imprese che non redigono un bilancio, l'attestazione sulle spese per circolante sostenute negli ultimi 3 esercizi dovrà fare riferimento ai documenti contabili. **Attenzione**

Le spese per il capitale circolante comprendono: materie prime, sussidiarie, materiali di consumo; servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa; godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing; oneri per la garanzia richiesta per l'erogazione del contributo a titolo di anticipazione.

Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere sostenute dopo la data di presentazione della domanda le spese. Le agevolazioni coprono fino all'80% delle spese ammissibili e prevedono un mix tra contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero.

In particolare, per le imprese femminili costituite da almeno 12 mesi e da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, il contributo a fondo perduto costituisce il 50% dell'ammontare complessivo del sostegno, mentre il restante 50% è costituito dal finanziamento a tasso zero. Per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi, le agevolazioni sono

così articolate:

- per le sole spese di investimento: 50% in forma di contributo a fondo perduto e il restante 50% in forma di finanziamento agevolato a un tasso pari a zero;

- per le esigenze di capitale circolante: solo in forma di contributo a fondo perduto.

Attenzione

Alle imprese beneficiarie sono, altresì, erogati servizi di assistenza tecnico-gestionale, durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, fino a un valore massimo complessivo non superiore a 5.000 euro per impresa. Le domande devono essere compilate e presentate online sulla piattaforma di Invitalia.

La compilazione sarà possibile dalle ore 10.00 del 24 maggio 2022. Per presentare la domanda occorre:

- essere in possesso di un'identità digitale: SPID, Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

- disporre di una firma digitale e di una casella di Posta Elettronica Certificata.

L'accesso alla procedura è riservato:

- al rappresentante legale dell'impresa femminile richiedente, come risultante dal certificato camerale;

- alla lavoratrice autonoma.

Prima di procedere alla compilazione è necessario verificare che i dati societari presenti nel Registro delle imprese siano completi e aggiornati. La piattaforma blocca la compilazione della domanda se dai controlli incrociati con il Registro delle imprese non risultano convalidati i requisiti di ammissione.

La compilazione si conclude con la firma digitale e il rilascio del "codice di predisposizione della domanda", che servirà in fase di presentazione della stessa.

Attenzione

La presentazione della domanda sarà possibile dalle ore 10.00 del 7 giugno 2022.

ACQUISTO DI VEICOLI COMMERCIALI: QUANTO CONVENGONO I NUOVI CONTRIBUTI 2022

Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Dal 25 maggio apre la piattaforma del Ministero dello Sviluppo Economico per la prenotazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli commerciali. Il contributo statale è previsto in favore di piccole e medie imprese esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, se viene contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore a euro 4. L'importo del contributo è differenziato in base al peso e alla tipologia del veicolo. Quanto si risparmia?

Il contributo, istituito dall'art. 22, D.L. n. 17/2022 (convertito con legge n. 34/2022) e disciplinato con D.P.C.M. 6 aprile 2022, è riconosciuto esclusivamente alle piccole e medie imprese, comprese le persone giuridiche, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

Attenzione

Ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, sono considerate PMI (micro, piccole e medie imprese) le imprese che:

- hanno meno di 250 occupati, e
- hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Per fatturato s'intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del Codice civile. Per totale di bilancio s'intende il totale dell'attivo patrimoniale. I dipendenti devono essere calcolati in termini di Unità Lavorative Anno - ULA (un lavoratore a tempo pieno per tutto l'anno è considerato 1 ULA. Un lavoratore part-time, che lavora la metà del tempo di lavoratore a tempo pieno conta 0,5 ULA). Si considerano dipendenti i lavoratori dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo dell'ULA ma devono percepire dei compensi per l'attività lavorativa svolta.

Nel caso di impresa "associata" o "collegata" è necessario considerare, in sommatoria, anche i dati relativi agli occupati, fatturato o totale di bilancio delle imprese collegate e associate. I contributi spettano per gli acquisti di veicoli commerciali di categoria N1 (massa massima non superiore a 3,5 t) e N2 (massa massima fra 3,5 e 12 t), nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, effettuati dal 16 aprile 2022 (data di pubblicazione del D.P.C.M. 6 aprile 2022 sulla Gazzetta Ufficiale).

Attenzione

Per beneficiare del contributo statale è obbligatorio rottamare un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4. L'importo del contributo è differenziato in base al peso e alla tipologia del veicolo.

Categoria N1	
Mtt (tonnellate)	importo contributo
fino a 1,5 t	4.000 euro
superiore a 1,5 e fino a 3,5 t	6.000 euro
Categoria N2	
Mtt (tonnellate)	importo contributo
superiore a 3,5 e fino a 7 t	12.000 euro
superiore a 7 e fino a 12 t	14.000 euro

La prenotazione dei contributi deve essere effettuata dai concessionari accedendo all'area rivenditori del sito <https://ecobonus-mise.gov.it> (previa registrazione).

Gli incentivi sono riconosciuti per gli acquisti effettuati dal 16 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, salvo esaurimento anticipato dei fondi disponibili, pari a 10 milioni di euro. CASO 1: ACQUISTO DI UN VEICOLO N1 ELETTRICO CON MTT FINO A 1,5 T Risparmio %

Si ipotizzi che la micro impresa Alfa acquisti un veicolo N1 elettrico con massa totale a terra fino a 1,5 t, avente un prezzo di listino di 25.000 euro (IVA esclusa), rottamando un veicolo della medesima categoria Euro 2. Il nuovo veicolo viene utilizzato esclusivamente a fini aziendali e quindi l'impresa può detrarre il 100% dell'IVA (l'IVA, quindi, non è un costo per l'impresa).

In questo caso, l'impresa può beneficiare del contributo statale di 4.000 euro.

	Senza incentivi	Con incentivi	% di risparmio
Prezzo di listino	25.000	25.000	
IVA (detraibile al 100%)	+ 5.500	+ 6.160	
Contributo statale	-	- 4.000	
Totale della fattura	30.500	26.500	16%

CASO 2: ACQUISTO DI UN VEICOLO N1 ELETTRICO CON MTT SUPERIORE A 1,5 E FINO A 3,5 TONNELLATE

Risparmio %

Si ipotizzi che la piccola impresa Beta acquisti un veicolo N1 elettrico con massa totale a terra superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate, avente un prezzo di listino di 32.000 euro (IVA esclusa), rottamando un veicolo della medesima categoria Euro 1. Il nuovo veicolo viene utilizzato esclusivamente a fini aziendali e quindi l'impresa può detrarre il 100% dell'IVA (l'IVA, quindi, non è un costo per l'impresa).

In questo caso, l'impresa può beneficiare del contributo statale di 6.000 euro.

	Senza incentivi	Con incentivi	% di risparmio
Prezzo di listino	32.000	32.000	
IVA (detraibile al 100%)	+ 7.040	+ 7.040	
Contributo statale	-	- 6.000	
Totale della fattura	39.040	33.040	18,75%

CASO 3: ACQUISTO DI UN VEICOLO N2 ELETTRICO CON MTT SUPERIORE A 3,5 E FINO A 7 TONNELLATE

Risparmio %

Si ipotizzi che la piccola impresa Gamma acquisti un veicolo N2 elettrico con massa totale a terra superiore a 3,5 e fino a 7 tonnellate, avente un prezzo di listino di 53.000 euro (IVA esclusa), rottamando un veicolo della medesima categoria Euro 3. Il nuovo veicolo viene utilizzato esclusivamente a fini aziendali e quindi l'impresa può detrarre il 100% dell'IVA (l'IVA, quindi, non è un costo per l'impresa).

In questo caso, l'impresa può beneficiare del contributo statale di 12.000 euro.

	Senza incentivi	Con incentivi	% di risparmio
Prezzo di listino	53.000	53.000	
IVA (detraibile al 100%)	+ 11.660	+ 11.660	
Contributo statale	-	- 12.000	
Totale della fattura	64.660	52.660	22,64%

CASO 4: ACQUISTO DI UN VEICOLO N2 ELETTRICO CON MTT SUPERIORE A 7 E FINO A 12 TONNELLATE

Risparmio %

Si ipotizzi che la media impresa Gamma acquisti un veicolo N2 elettrico con massa totale a terra superiore a 7 e fino a 12 tonnellate, avente un prezzo di listino di 62.000 euro (IVA esclusa), rottamando un veicolo della medesima categoria Euro 1. Il nuovo veicolo viene utilizzato esclusivamente a fini aziendali e quindi l'impresa può detrarre il 100% dell'IVA (l'IVA, quindi, non è un costo per l'impresa).

In questo caso, l'impresa può beneficiare del contributo statale di 14.000 euro.

	Senza incentivi	Con incentivi	% di risparmio
Prezzo di listino	62.000	62.000	
IVA (detraibile al 100%)	+ 13.640	+ 13.640	
Contributo statale	-	- 14.000	
Totale della fattura	75.640	61.640	22,58%



Genya Bilancio integra evoluti strumenti di business intelligence e di collaboration alle classiche funzionalità legate agli adempimenti

Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

BILANCIO



ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

23 Maggio 2022

Disponibilità dichiarazione precompilata.

L'agenzia delle entrate rende disponibili dalla data odierna le dichiarazioni dei redditi precompilate. Il 730 potrà poi essere accettato/integrato e inviato direttamente via web dal 31 maggio fino al 30 settembre

24 Maggio 2022

Presentazione istanza fondo perduto commercio al dettaglio.

Termine presentazione istanza fondo perduto per commercio al dettaglio

25 Maggio 2022

Enpaia - Denuncia e versamento contributi.

Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni.

I soggetti passivi IVA, tenuti alla presentazione mensile, che hanno effettuato operazioni intracomunitarie, inviano all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente. Invio dei dati statistici per elenchi acquisti e cessioni per soggetti obbligati

30 Maggio 2022

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro.

I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con con F24 ELIDE

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 www.dataprime.it
✉ info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 32/36
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocchetta, 7
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

